



ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DELLE SINGOLE OPERE PER I QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ART. 6 COMMA 12 DLGS 152/2006

Il presente documento è stato prodotto dal DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali nell’ambito delle attività previste dal PIAO, approvato con DGR n. 63 del 31/01/2025, e nello specifico dall’Obiettivo n. 61 "Elenco dei provvedimenti di autorizzazione delle singole opere per i quali non è necessaria la Valutazione Ambientale Strategica" della Sottosezione 2_2 Performance – Schede – Obiettivo 2025.

Per la definizione delle procedure di cui al citato obiettivo, non essendoci ad oggi una legge regionale sulle valutazioni ambientali strategiche, sono stati avviati approfondimenti, tramite una lettura ragionata della norma, finalizzati a contribuire ad una corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 6, comma 12, D.Lgs. 152/2006 la quale prevede che: *“Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all’approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”*.

L’interesse dell’obiettivo proposto è maggiormente rivolto alla seconda fattispecie prevista dall’art. 6, comma 12, essendo la prima parte adeguatamente definita dalla norma poiché relativa alle modifiche di piani e programmi che conseguono all’approvazione del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale (i piani di cui all’art. 6 comma 3-ter, D.lgs. 152/2006).

La seconda fattispecie, invece, prende in considerazione l’adozione di *“provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi”* ed è quella di maggiore interesse del presente documento poiché relativa alla definizione di determinati provvedimenti autorizzatori che hanno come conseguenza l’effetto di **“variante automatica”** di piani elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o per la destinazione d’uso del territorio.

Va chiarito che l’art. 6, comma 12, non stabilisce alcun tipo di nuova variante, infatti, nessun provvedimento acquista un effetto di variante in virtù dell’art. 6, comma 12, ma, al contrario, le previsioni del citato articolo trovano applicazione nei confronti di tutti quei provvedimenti che, in virtù del proprio ordinamento di settore, hanno come conseguenza, all’atto dell’approvazione, un effetto di variazione automatica di una pianificazione.

Comunque per entrambe le fattispecie, previste dall’art. 6, comma 12, la conseguenza giuridica prevista dal legislatore consiste nell’escludere tale variante “automatica” dalla Valutazione Ambientale Strategica (nel seguito VAS) **unicamente con riferimento alla localizzazione della singola opera**.

Per quanto sopra occorre evidenziare che nell'ordinamento vi sono diversi tipi di varianti in deroga alla disciplina ordinaria tra cui quelle che non prevedono la necessità che ci sia un soggetto deputato a pronunciarsi nel merito che, in caso di variante urbanistica, sarebbe il Comune. Si parla, in questi casi, di variante cd. "automatica".

La variante "automatica" si distingue, ad esempio, da altri tipi di variante che vengono, comunque, rilasciate in deroga rispetto alle norme ordinarie ma che richiedono un pronunciamento da parte di un soggetto competente. Si tratta, in questi casi, della cd. variante "semplificata".

Esempi tipici di variante automatica, per la quale trova fondamento l'art. 6 comma 12 DLgs 152/2006, sono le autorizzazioni seguenti:

- DLgs 190/2024 – *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, letterab) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)"*.

L'art. 9, recante "Autorizzazione unica", al comma 10 prevede *"La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:*

a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;

b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;

c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) omissis;"

- D.L. 124/2023 - Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. L'art. 15, comma 5, - Autorizzazione unica, prevede che *"La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto"*.

- D.L. 61/2013 - Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. L'art. 1, comma 9 - Commissariamento straordinario, prevede che *...omissis "La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e **costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici**, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica"...*omissis.

- L. 104/1992 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". L'art. 10, comma 6 - Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità, prevede che *"L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, **costituisce***

variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area".

- D.Lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. L'art. 34, commi 4 e 5 – Accordi di programma, prevedono che “L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, **determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici** e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza”.

- D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale. L'art. 208, comma 6 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevede che “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, **costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico** e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

- D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale. L'art. 242, comma 7 - Procedure operative ed amministrative, in materia di bonifica di siti contaminati prevede che ...omissis “Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. **L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.** Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi”.

- D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale. L'art. 158-bis, comma 2 - Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante, in materia di Servizio idrico integrato, prevede che “L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, **variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici**. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

- D.P.R. 327/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

L'art. 52-quater - Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità al comma 1 prevede che “Per le infrastrutture

lineari energetiche, **l'accertamento della conformità urbanistica delle opere**, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, **sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico**, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni". Al successivo comma 3 è specificato che **"Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II"**.

È importante evidenziare che tra i procedimenti sopra elencati:

- il D.L. 61/2013, all'art. 1, comma 9, prevede che il provvedimento comporti variante automatica non solo ai piani urbanistici ma anche a quelli territoriali;
- il DLgs 152/2006, in materia di Servizio Idrico Integrato, all'art. 158-bis prevede che il provvedimento costituisca variante automatica ai piani urbanistici e territoriali ad esclusione del piano paesistico.

Tutti gli altri provvedimenti costituiscono variante ai soli strumenti urbanistici. Ciò significa che, qualora la realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti (di cui all'art. 208 DLgs 152/2006) costituisca variante al Piano urbanistico comunale e contestualmente ad un piano territoriale, la procedura di variante automatica sarebbe consentita per la sola pianificazione urbanistica ma non per la pianificazione territoriale per la quale si dovrebbe applicare l'iter procedurale previsto per le varianti ordinarie.

Si riportano di seguito, sotto forma di elenco esemplificativo **e non esaustivo**, le sopra citate procedure che, comportando una variante automatica, escludono l'avvio delle procedure di VAS:

- art. 9, comma 10, D.Lgs. 190/2004 - Autorizzazione unica;
- art.15, comma 5, del D.L. n. 124 del 19/09/2003 - Autorizzazione unica Zone Economiche Speciali;
- art. 1, comma 9, D.L. 61/2013 - Gestione commissariale opere strategiche;
- art. 10 della L. 104/1992 – Interventi edilizi a favore di persone con handicap in situazione di gravità;
- art. 34 del D.Lgs. 267/2000 – Accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico;
- art. 208 del D.Lgs. 152/2006 - Nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico;
- art. 242 del D.Lgs. 152/2006 – Interventi di bonifica;
- art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 – Opere del servizio idrico integrato;
- art. 52-quater e sexies del D.P.R. 327/2001 – Infrastrutture lineari energetiche.